

<b>OGGETTO</b>	[ID: 10704] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un parco eolico denominato "Cantorato" costituito da 20 aerogeneratori per una potenza complessiva di 124 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Belcastro (CZ) Marcedusa (CZ), Cutro (KR), Mesoraca (KR), Roccabernarda (KR), san Mauro Marchesato (KR) e Scandale (KR). Proponente: Energia Levante S.r.l.
----------------	---

**Controdeduzioni alle Osservazioni del comune di Cutro:**

**OSSERVAZIONE N°1 del comune di Cutro.**

1. L'aerogeneratore di progetto **CU4**, ai sensi del R.E.U. Comunale approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale RG n.3 del 15/02/2022, ricade all'interno di un'area classificata come "E4 - Aree boscate" avente le seguenti prescrizioni:

Classificazione:

*Le Aree boscate comprendono la sottozona E4 "Aree boscate o da rimboscire" così come definita dal PTRP della Calabria.*


Edificabilità:

*Nelle Aree boscate non è ammessa la nuova edificazione. Per gli edifici esistenti sono ammessi i soli interventi di manutenzione e di restauro e risanamento conservativo.*

Su tale area inoltre, si segnala il vincolo di interesse paesaggistico sottoposto alle disposizioni dell'art. 142 lett. g) del Dlgs 42/2004.

**Riscontro del progettista all'osservazione n°1 dell'UTC del comune di Cutro.**

L'aerogeneratore CU4 è localizzato sulle coordinate WGS84 F 33 E.669766 - N.4317463 (esterno all'area boscata)



**Stato di fatto** della localizzazione dell'aerogeneratore **CU4** – area incolta a 300m dalla ferrovia.



L'aerogeneratore **CU4** è stato collocato, sulle coordinate WGS 84 F33 E.669766 - N.4317463 ed esterno all'area boscata (prevista dal PSC) e per l'area spazzata, è stato osservato il **novellato articolo 142 lettera g)** del Dlgs 42/2004, che prevede che: i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (*norma abrogata, ora il riferimento è agli [articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018](#)*).

Si propone il testo dell'articolo 4, del decreto legislativo n°34 del 2018, CHE SOSTITUISCE L'ARTICOLO 142 LETTERA G) del dlgs42/2004, a cui fa riferimento l'UTC del comune di Cutro nell'osservazione.

#### **Articolo 4**

##### **Aree assimilate a bosco**

lettera f) **rientrano le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza** di cui al DLGS 387/2003-ART.12 comma 1, che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

**Preso atto** dell'assimilazione a "continuità del bosco", art.4 del Dlgs n.34/2018, delle opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ***che di fatto fà cessare l'inedificabilità nelle aree boscate delle opere progettate, riferite all'aerogeneratore CU4 e opere connesse, sopra e sotto il suolo***, richiamate nell'osservazione proposta dall'UTC del comune di Cutro, ed inoltre per quanto concerne il Regolamento Edilizio Urbano del PSC del comune di Cutro, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale RG n.3 del 15/02/2022, all'articolo 73 **ammette** l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nel TERRITORIO AGROFORESTALE.

**Si riporta** stralcio dell'articolo 73 del REU

#### **Articolo 73**

##### **Installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili**

**Punto 4. Zone consentite.** L'installazione è ammessa negli Ambiti del **Territorio agroforestale** per le parti non già assoggettate ai precedenti comma 2 e 3.

**In sintesi**, per l'aerogeneratore CU4 non vi sono prescrizioni o inibizioni ed è consentita l'edificazione sia dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018, che dall'articolo 73 del REU del comune di Cutro e dall'articolo 7 del QTRp della regione Calabria.

## OSSERVAZIONE N°2 del Comune di Cutro.

2. L'aerogeneratore di progetto **CU1**, ai sensi del R.E.U. Comunale approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale RG n.3 del 15/02/2022, ricade all'interno di un'area gravata dai seguenti vincoli:
- Calanchi:
    - Riferimento legislativo per l'individuazione del vincolo: QTRP.
    - Riferimento legislativo per le procedure autorizzative e le eventuali limitazioni agli interventi ammessi: Dlgs 42/2004 e art. 27 del QTRP.
  - Intorni dei beni paesaggistici, culturali e identitari:
    - Si applicano le disposizioni dell'art. 7 del QTRP;

**Riscontro del progettista all'osservazione n°2 dell'UTC del comune di Cutro.**

**Stralcio ortofoto, stato di fatto, dove localizzato l'aerogeneratore CU1 di progetto. [Area incolta]**



Per l'aerogeneratore **CU1**, nel QTRP della regione Calabria, nella stesura approvata dal Consiglio Regionale con **deliberazione n.134 del 01/08/2016**, non vi è riportata la perimetrazione dell'areale per l'imposizione del vincolo (*tutorio*) genericamente "Calanchi", tenuto conto che l'individuazione dell'esatta perimetrazione del bene da tutelare e/o da vincolare è una competenza riservata alla Regione, nel caso ai Piani di Settore e non demandata ai comuni, che hanno la facoltà, dopo la perimetrazione di poter ampliarne il buffer, con atto di Consiglio comunale motivato. *QTRP della regione Calabria, stabilisce che le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a cura dei Piani di Settore (art.15).*

**Considerato** che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei, all'installazione degli impianti FER, mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 dell'Allegato 3 del DM 2010, e sulla base di principi e criteri, tutti richiamati dalla norma tra cui in particolare alla:

lettera c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del dpr 387/03, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;

lettera d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e

semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio.

### **Richiamato l'articolo 30 del QTRp - ADEGUAMENTO DEI PSC/PSA E PTCP**

#### **A - Rapporto tra QTRP e Piani strutturali comunali (PSC/PSA)**

1. In materia di governo del territorio della Regione Calabria, il QTRP, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 145, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento per la programmazione e pianificazione degli enti locali, i quali lo assumono a proprio riferimento nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. ....
3. Ai sensi della LR n.19/2002 e s.m.i, le disposizioni del QTRP sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei Comuni e delle Province e, in base alle previsioni in esso contenute, sono immediatamente prevalenti ed esecutive sulle disposizioni eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici.
4. ....
5. Con l'entrata in vigore del presente QTRP tutte le misure in contrasto sono immediatamente annullate, le prescrizioni immediatamente esecutive, e i rispettivi Piani dovranno essere adeguati.

**Preso atto** che il

- Riferimento legislativo per le procedure autorizzative e le eventuali limitazioni agli interventi ammessi: Dlgs 42/2004 e art. 27 del QTRP.

- Intorni dei beni paesaggistici, culturali e identitari:

- Si applicano le disposizioni dell'art. 7 del QTRP;

di fatto i riferimenti citati dall'UTC, hanno cogenza in relazione alle aree "perimetrare/vincolate" nei Piani di Settore, mentre nelle Tavole tecniche del QTRp, di cui alla deliberazione n.134 del 01/08/2016, il "vincolo Calanchi" non risulta ne perimetrato ne imposto dai Piani di Settore.

**Considerato** che l'intero progetto della società Energia Levante s.r.l., è sottoposto alle valutazioni degli Enti di competenza, che in seguito alle valutazioni di merito la Società adeguerà, se necessario, la posizione dell'aerogeneratore **CU1**, a distanza di non interferenza dai segnalati "Calanchi", che se "vincolati" dai Piani di Settore rientrano nei vincoli tutori soggetti a valutazione degli Enti preposti alla tutela.

**Riscontro** del progettista all'osservazione n°3, dell'UTC del comune di Cutro.

#### **OSSERVAZIONE N°3 del comune di Cutro.**

3. Lo **switching-center** localizzato nel Comune di Cutro (Kr) sulle coordinate: 669027.12 E – 4319848.07 N ed al Foglio catastale n° 22, particella n° 327, ricade all'interno di un'area classificata come "E4 – Aree boscate" avente le seguenti prescrizioni:

Classificazione:

*Le Aree boscate comprendono la sottozona E4 "Aree boscate o da rimboschire" così come definita dal PTRP della Calabria.*

Edificabilità:

*Nelle Aree boscate non è ammessa la nuova edificazione. Per gli edifici esistenti sono ammessi i soli interventi di manutenzione e di restauro e risanamento conservativo.*

Su tale area è inoltre si segnala il vincolo di interesse paesaggistico sottoposto alle disposizioni dell'art. 142 lett. g) del Dlgs 42/2004.

Inoltre la stessa risulta gravata dal seguente vincolo:

- Intorni dei beni paesaggistici, culturali e identitari:
  - Si applicano le disposizioni dell'art. 7 del QTRP;


Lo **SWITCHING-CENTER** è localizzato all'esterno delle aree boscate riportate nella Tavola 1 del PSC, solo il cavidotto interrato, tra la strada asfaltata e lo SWITCHING-CENTER per metri lineari 5 circa interessa l'area a bordo strada definita boscata nel PSC.



**Switching-center** è localizzato all'esterno dalle aree boscate – Tavola 1°. Vincoli Tutto il territorio comunale.

La linea rossa rappresenta il cavidotto di connessione su strada asfaltata.

Stato attuale dell'area: banchina stradale – area marginale, non utilizzata per colture agricole e abbandonata.



Anche per l'attraversamento del cavidotto tra la strada asfaltata e lo **SWITCHING-CENTER** (ml 5 circa) è stata prevista l'applicazione del **novellato articolo 142 lettera g** del Dlgs 42/2004, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (*norma abrogata, ora il riferimento è agli [articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018](#)*).

Richiamato il decreto legislativo n°34 del 2018

#### Articolo 4

##### Aree assimilate a bosco

lettera f) rientrano le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza di cui al DLGS 387/2003-ART.12 comma 1, che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

**Preso atto** dell'assimilazione a "continuità del bosco", art.4 del Dlgs n.34/2018, delle opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed

esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, *che di fatto fanno cessare l'inedificabilità nelle aree boscate delle opere progettate aerogeneratore CU4 e opere connesse, sopra e sotto il suolo.*

**Si propone l'articolo 73 del REU - Delibera della Commissione Straordinaria, approvata con i poteri del Consiglio Comunale RG n.3 del 15/02/2022,**

### **Articolo 73**

#### **Installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili**

**Punto 4. Zone consentite.** L'installazione è ammessa negli Ambiti del Territorio agroforestale per le parti non già assoggettate ai precedenti commi 2 e 3.

REU – articolo 7 (Vincoli tutori).

E' richiamato il parere di conformità della Regione Calabria (prot. 106259 del 3/4/2015) e il successivo Dlgs 34/2018- per la gestione.

**Riscontro** del progettista all'osservazione n°4, dell'UTC del comune di Cutro.

#### **OSSERVAZIONE N°4 del comune di Cutro.**

4. Tutti gli aerogeneratori previsti in progetto ricadono in aree sulla quale insiste il seguente vincolo: "Aree con classe di fattibilità 4 dello studio geologico".

**Riscontro del progettista e del geologo all'osservazione n°4, dell'UTC del comune di Cutro.**

**Considerato** la generale classificazione della porzione significativa del territorio comunale nel PSC di aree con classe di fattibilità 4 dello studio geologico, nel merito, in fase di approvazione del PSC sono state accolte le Osservazioni che prevedono che le aree possono essere **riclassificate** solo sulla base di uno studio di dettaglio che deve essere approvato dagli enti sovracomunali preposti (Osservazioni N°: 68, 72, 73). Nella relazione geologica, sottocapitolo 7.2 PSC, Carta di fattibilità delle azioni di Piano, a pag. 33, è riportata la fattibilità dell'opera in osservanza della prescrizione richiamata dalla norma.

**Dato atto** della documentazione tecnica specialistica di dettaglio, allegata al progetto definitivo, a firma del professionista abilitato, con allegate le prove dirette in situ, eseguite da ditta specializzata e abilitata dal Ministero che certificano la **riclassificazione** delle aree per la realizzazione dell'impianto eolico superano la prescrizione prevista all'articolo 6 del REU del comune di Cutro.

**Riscontro del progettista nel merito agli ulteriori contributo/osservazione offerti dall'UTC del comune di Cutro.**

Si riporta il testo del contributo/osservazione dell'UTC del comune di Cutro:

Infine, come desunto e come citato su diverse relazioni presenti all'interno della documentazione presente sul MISE, risulta che:

*"Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, si precisa che il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con l'area SIC Madama Lucrezia - IT9330109."*

Si osserva che l'area interessata all'installazione dei nuovi aerogeneratori ed oggetto di valutazione risulta attornata, in un raggio di soli 2,5 km, fra aree su cui insistono i seguenti vincoli di tutela:

**- Siti rete natura 2000 ZPS:**

Riferimento legislativo per l'individuazione del vincolo: lettera f art. 142 del Dlgs 42/2004 e art. 27 del QTRP.

Riferimento legislativo per le procedure autorizzative e le eventuali limitazioni agli interventi ammessi: D.lgs 42/2004, art. 27 del QTRP, Normativa Regionale RR 04/8/2008.

**- Calanchi** (meglio note come emergenze oromorfologiche all'interno delle disposizioni normative del QTRP):

Riferimento legislativo per le procedure autorizzative e le eventuali limitazioni agli interventi ammessi: D.lgs 42/2004 e art. 27 del QTRP;

In riferimento al Sito della Rete Natura 2000, il **SIC "Madama Lucrezia" Codice IT9330109**, caratterizzato prevalentemente da un sistema di rupi e pareti verticali colonizzate da vegetazione casmofitica, arbusteti mediterranei e formazioni erbacee xeriche. Boschi e macchie a Q. ilex rappresentano la vegetazione potenziale dei pendii più accidentati e ombreggiati, caratterizzati fisionomicamente dalla dominanza del leccio e di altre specie arbustive (Arbutus unedo L., Phillyrea latifolia L., Calicotome infesta (Presl) Guss., ecc.). Tuttavia le formazioni più diffuse attualmente sono quelle pertinenti all'habitat prioritario "Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" caratterizzati dalle comunità dei Thero Brachypodietea, dei Tuberarietea guttatae e dalla vegetazione dei Lygeo-Stipetea.

Per quanto concerne le **incidenze/interferenze**, tra il progetto di sviluppo eolico "Cantorato" e l'area SIC Madama Lucrezia sono nulle, inquanto l'area tutela prevalentemente il sistema di rupi e pareti verticali colonizzate da vegetazione casmofitica ecc., e quindi di nessuna incidenza/interferenza con l'iniziativa eolica localizzata a adeguata distanza e che nessuna opera connessa interessa la superficie tutelata **Codice IT9330109**.

BOX DI SINTESI				
OSSERVAZIONE	AEROGENERATORE	CLASSIFICAZIONE	COMPATIBILE	EDIFICABILITA'
N.1	CU4	ART.4 Dlgs n.34/2018 - lett. F) REU ART.73	SI	SI
N.2	CU1	Dlgs 42/04 QTRP	SI	SI
N.3	SWITCHING-CENTER	ART.4 Dlgs n.34/2018 - lett. F) REU ART.73 e articolo	SI	SI
N.4	AEROGENERATORI CLASSE FATTIBILITA' 4 STUDIO GEOLOGICO PSC COMUNE DI CUTRO	OSSERVAZIONI N°: 68, 72, 73 ACCOLTE CONFL. NEL REU	SI	SI
OSSERVAZIONE GENERALE	CALANCHI E AREE RETE 2000	Normate dal QTRp	SI	SI

Catanzaro 03.02.2024

Il progettista  
Ferraro architetto Francesco

Il Geologo  
Dr. Eliseo Scerbo

In allegato la normativa richiamata:

- Copia del Regolamento Edilizio Urbano, del comune di Cutro, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale RG n.3 del 15/02/2022;
- Tomo IV, "DISPOSIZIONI NORMATIVE" del QTRp della regione Calabria, Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016, con la quale è stato approvato il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico;
- Dlgs n.34/2018 - Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060).

Elaborato CA\_T01.1 Sovrapposizione progetto sulla Tavola dei Vincoli del PSC comune di Cutro.